

Preg.mo Sig. Ministro della Giustizia
Preg.mo Sig. Presidente Corte Appello di Bologna
Preg.mo Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Bologna
Preg.mo Sig. Presidente del Tribunale dei Minori di Bologna
Preg.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna
Preg.mo Sig. Presidente del Tribunale di Reggio Emilia
Preg.mo Sig. Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia
Preg.mo Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
Preg.mo Sig. Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia

E p. c. Consiglio Nazionale Forense

Pregiatissimo Sig. Ministro e Dirigenti degli intestati Uffici Giudiziari,

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia si è interrogato a lungo sull'interpretazione che alcune recenti circolari del Ministero della Giustizia e di molti uffici giudiziari hanno espresso in merito ai contenuti ed all'applicazione del D.L. n. 1 del 7 Gennaio 2022.

Ciò che ha destato perplessità è la dichiarata estensione, a partire dal 15 febbraio 2022, dell'obbligo di possesso e di esibizione del così detto green pass vaccinale per i difensori ultracinquantenni che accedono agli uffici giudiziari.

Tale determinazione viene espressa nelle circolari, senza esplicitare il percorso logico giuridico interpretativo seguito, ditalché in questa sede si può solamente ipotizzare il percorso ermeneutico che ha guidato le disposizioni di quibus, al fine di valutarne la correttezza.

All'origine dell'analisi è il D.L. n. 1/2022, che all'art. 3, comma 1, lett. b) dispone:

b) all'articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «nonchè ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;

Occorre quindi ricostruire il dettato del citato art. 9-sexies del D.L. n. 52/2021 (modificato dalla successiva Legge di conversione n. 87/2021), alla luce delle integrazioni disposte dal DL n. 1/2022.

Art. 9-sexies

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)

“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al ((31 marzo 2022)), termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

.....

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche al magistrato onorario e ai giudici popolari, nonchè ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia.

.....”.

Si deduce che l'estensione dell'obbligo di green pass agli avvocati è stato operato con un rinvio a quanto l'art. 9-sexies, comma 1, disponeva in origine solo per i magistrati, i quali, già dal 15 ottobre

2021, e fino al termine dello stato di emergenza, “**non possono accedere agli uffici giudiziari** ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”.

Fin qui nulla può far pensare che il legislatore abbia inteso estendere – dal 15.02.2022 – l'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. green pass rafforzato-vaccinale ai difensori ultracinquantenni che accedono agli uffici giudiziari.

Ci si è domandati, allora, in che modo sia stato possibile pervenire a siffatta conclusione.

L'ipotesi più probabile è che il ragionamento implicito delle predette circolari sia stato il seguente:

- L'art. 4-quater, comma 1, del D.L. n. 44/2021 (inserito con l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/2022) introduce l'obbligo vaccinale anti Covid-19 per i cittadini ultracinquantenni:
“1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter”.
- L'art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021 (inserito con l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 1/2022) prevede che:
- “1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021”.
- E' estesa anche ai difensori ultracinquantenni la prescrizione che vieta ai magistrati over 50 l'accesso “ai luoghi di lavoro”.

Tale estensione, tuttavia, desta due importanti perplessità:

- è stata operata senza considerare che l'art. 9-sexies, D.L. n. 52/2021 è rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari” e che definire gli uffici giudiziari come “luogo di lavoro degli avvocati” appare forzato;
- si pone in insanabile contrasto con l'art. 14 delle preleggi, che vietano di fare applicazione delle leggi eccezionali (e tutte le disposizioni di cui stiamo trattando lo sono, per espressa definizione del legislatore stesso) oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Questo Consiglio dell'Ordine, a fronte di disposizioni che potrebbero comprimere in misura rilevante il diritto costituzionale di difesa, chiede che le S.V. vogliano procedere a un riesame delle disposizioni emanate nelle rispettive circolari e a un chiarimento, anche alla luce del percorso di analisi logico giuridica sopra proposto.

Grati per l'attenzione, salutiamo distintamente.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

